

ARPEA Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura - Torino

Determinazione n. 127- 2015 del 03/08/2015: PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna 2015. Modifica delle Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) approvate con determinazione di ARPEA n. 81 del 07/05/2015.

ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

Determinazione n. 127- 2015 del 03/08/2015: PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna 2015. Modifica delle Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) approvate con determinazione di ARPEA n. 81 del 07/05/2015.

Il Commissario Straordinario

Visti

- l'art. 1 della L. R. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della L. R. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della L. R. 9/2007, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura – di seguito Arpea – ;
- la D.G.R. n. 13-448 del 21 ottobre 2014, con la quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARPEA il Dott. Enrico Zola al quale sono, contestualmente, attribuiti tutti i poteri previsti dallo Statuto al Direttore dell'Agenzia, e richiamata la D.G.R. n. 5 -1301 del 13 aprile 2015 con la quale è stato prorogato l'incarico precedentemente assegnato fino alla data dell'insediamento del Direttore e comunque non oltre il 31 ottobre 2015;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007;

Richiamati:

- Reg. CE n. 1257/99 - relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Reg. CE 1320/2006 e s.m.i. - recante disposizioni per la transizione al nuovo regime di sostegno allo sviluppo rurale;
- Reg. CE n. 817/2004 - recante disposizioni di applicazione del reg. 1257/99;
- Reg. CEE n. 2078/92 del 30 giugno 2009 - relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;
- Reg.(CE) 1698/2005 e s.m.i. - concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. CE n. 1698/2005;
- Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

- Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
 - Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - Reg. delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
 - Reg. delegato (UE) N. 907/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
 - Legge n. 69 del 18 giugno 2009 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;
 - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, ha previsto la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;
 - Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 0001003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) viene riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;
 - L.R. n.17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca";
 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2007-2013 è stato adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19/11/2007 ed è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007 e s.m.i.;
 - D.G.R. n. 8-1304 del 13 aprile 2015 - Reg. (CE)1698/2005 e reg. (UE) 1310/2013: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.Campagna 2015: sostegno delle domande di prosecuzione degli impegni tecnici pluriennali assunti dagli agricoltori ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" e dei regg. Progressi;
 - Determinazione di ARPEA n. 81 del 7 maggio 2015 - PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna 2015. Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni), della Misura 214 azioni: 214.1, 214.2, 214.3 (tipologia 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9. Misura F Reg. CE 1257/99 (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.); Misura F attuazione del reg. CEE 2078/92 e s.m.i.
- Data apertura e chiusura delle domande

Considerato che:

- ✓ l'art. 3 del Reg. UE 809 del 2014 prevede che una domanda di pagamento possa essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto;

✓ durante i tavoli tecnici è pervenuta da parte dei CAA la richiesta di poter rinunciare agli impegni aggiuntivi ai sensi delle azioni 214.1 (applicazione delle tecniche di produzione integrata) e 214.2 (applicazione delle tecniche di produzione biologica);

✓ al punto 11 “domande di revoca parziale e/o totale ai sensi dell’art. 3 del reg. UE 809/2014” dell’allegato della determinazione di ARPEA n. 81 del 07/05/2015 non è menzionata la possibilità di revocare parziale e/o totale degli impegni aggiuntivi;

Ritenuto opportuno di permettere la revoca parziale e/o totale degli impegni aggiuntivi.

Stabilito pertanto di prevedere al punto 11 “domande di revoca parziale e/o totale ai sensi dell’art. 3 del reg. UE 809/2014” come possibilità di variazione anche la revoca parziale e/o totale degli impegni aggiuntivi assunti ai sensi delle azioni 214.1 (applicazione delle tecniche di produzione integrata) e 214.2 (applicazione delle tecniche di produzione biologica).

Fatte salve le suddette premesse costitutive della motivazione,

Determina

1. di approvare la modifica dell’allegato (Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) punto 11 della determinazione di ARPEA n. 81 del 07/05/2015 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, recante le modifiche suddette;

2. di pubblicare il presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e inoltre sul sito web di Arpea e di trasmetterne versione integrale alla Regione, alle Province ed alle Comunità Montane nonché ai Centri di Assistenza Agricola, per via telematica, al fine di garantire ogni più ampia divulgazione.

Dott. Enrico Zola

Allegato



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico

Oggetto: **Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.**
Modalità di presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) per
superfici e animali Campagna 2015 Reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i .
Misura 214 – Misura F Reg. CE 1257/99 - Misura F Reg. CEE 2078/92 s.m.i.
Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento.

PRIMA APPROVAZIONE	DATA	NUMERO
Determina		

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
1 DEFINIZIONI	9
2 NOVITÀ PER LE DOMANDE CAMPAGNA 2015	9
3 AMBITO DI APPLICAZIONE	10

4 BENEFICIARI-MISURE E AZIONI	11
5 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	13
6 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE	13
7 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	14
7.1 Gestione informatica delle domande di pagamento.....	14
7.2 Modalità di compilazione delle domande online.....	14
7.3 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio.....	15
8 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	16
8.1 COMUNICAZIONI CARTACEE	16
9 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	17
9.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia Programmazione: 17	
9.2 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla Programmazione 2007/2013: 17	
9.3 Termini di presentazione per le Comunicazioni di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione).....	18
10 DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. UE 809/2014	18
11 DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014	19
12 COMUNICAZIONE DI RECESSO DAGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 46 DEL REG. (CE) 1974/2006 (CLAUSOLA DI REVISIONE)	19
13 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA CONFERMA DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007/2013:.....	20
14 ISTRUTTORIA E CONTROLLI	20
14.1 Principi generali dei controlli.....	21
14.1.1 Controlli amministrativi	21
14.1.2 Controlli in loco	23
14.1.3 Controlli in loco a carico delle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali.....	24
14.1.4 Estrazione del campione per le domande.....	25
14.2 Controllo a riguardo della condizionalità.....	26
14.3 . Esclusioni dal pagamento per situazioni irregolari previste dal par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013	26
15. CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI	26
15.1 Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19 del Reg. UE 640/2014 – Misure connesse alla Superficie.....	27
15.2 Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del reg. UE 640/2014 – Misure connesse agli animali.	29
15.2.1 Dichiarazione difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini	32

15.3 Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 35 del reg. UE 640/2014. 33

16 CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI 38

17 RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI 38

18 ALLEGATO N. 1 40

Modello 1 “prosecuzione impegno giovani” – Misura 214 - Azione 214.1 Applicazione delle tecniche di produzione integrata;

Modello 2 “prosecuzione impegno – agricoltori aderenti alla Misura 216” Misura 214 - Azione 214.1 Applicazione delle tecniche di produzione integrata;

Modello 3 “prosecuzione impegno giovani” – Misura 214 - Azione 214.2 Applicazione delle tecniche di produzione biologica;

Modello 4 “prosecuzione impegno – agricoltori aderenti alla Misura 216” – Misura 214 - Azione 214.2 Applicazione delle tecniche di produzione biologica

Modello 5 “prosecuzione impegno giovani” – Misura 214 Azione 214.3 – Incremento del contenuto di carbonio organico del suolo – Tipologia 1 apporto di sostanza organica di pregio derivante da ammendanti compostati;

Modello 6 “prosecuzione impegno giovani” – Misura 214 Azione 214.3 – incremento del contenuto di carbonio organico del suolo – Tipologia 2 apporto di sostanza organica di pregio derivante dall'uso di letame o matrici organiche palabili;

Modello 7 “prosecuzione impegno giovani” – Misura 214 Azione 214.4 Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti;

Modello 8 “prosecuzione impegno giovani” – Misura 214 Azione 214.6.1 sistemi pascolivi estensivi;

Modello 9 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani” – Misura 214 Azione 214.6.2 Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano Pastorale Aziendale (in montagna);

Modello 10 “prosecuzione impegno – agricoltori aderenti alla misura 216” – Misura 214 Azione 214.7.1 Conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema: formazioni arbustive e arboree, aree umide;

Modello 11 “prosecuzione impegno” – Misura 214 Azione 214.7.1 Conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema: formazioni arbustive e arboree, aree umide;

Modello 12 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani - Misura 214 Azione 214.7.2 Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica;

Modello 13 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani” Misura 214 Azione 214.7.3 Fasce tampone inerbite;

Modello 14 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani” Misura 214 Azione 214.8.1 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono;

Modello 15 “prosecuzione impegno” Misura 214 Azione 214.9 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie;

Modello 16 “prosecuzione impegno” Misura F1/Reg. CEE 2078/92 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni;

Modello 17 “prosecuzione impegno” Misura F Azione F7- Conservazione/realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg.(CE) 1698/2005 e s.m.i. - concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg.(CE) 1320/2006 e s.m.i. – che stabilisce le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. CE n. 1698/2005;
- Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Reg. (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica

- agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - **Reg. DELEGATO (UE) N. 640/2014** della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
 - **Reg. DELEGATO (UE) N. 907/2014 DELLA COMMISSIONE** dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
 - **D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - **Decreto MiPAF del 02/01/2008 prot. n.16** che, all'articolo unico, decreta "L'Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura subentra nell'espletamento dell'attività di organismo pagatore nella Regione Piemonte alla Finpiemonte S.p.a.";
 - **Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003** che all'articolo unico riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;
 - **D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.** – Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
 - **D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015:** Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

- DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5 convertito nella Legge del 4.4.2012 n° 35 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 02/04/2007, riadottato con deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato dal Comitato per lo sviluppo rurale ex art. 90 del regolamento (CE) n. 1698/2005 nella riunione del 20 novembre 2007 e con decisione della Commissione europea n. 5944 del 28/11/2007 e s.m.i.;
- Legge n.241/90 e s.m.i.: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, prevede la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;
- L.R. n.17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca";
- D.G.R. n. 28-4503 del 27 giugno 2012 - Applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte di cui ai regg. (CE) n.1698/2005 e (UE) n.65/2011 e loro s.m.i., in attuazione del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. Revoca della D.G.R. n. 80-9406 dell'1.08.2008, come modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008;
- D.G.R. n. 28-7218 del 10 marzo 2014 e s.m.i. –Sostegno allo sviluppo rurale reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i. mediante il fondo FEASR in conformità al regime transitorio di cui al reg. (UE) 1310/2013. CAMPAGNA 2014: prolungamento e prosecuzione di impegni pluriennali assunti prima dell'1.1.2014 e nuovi impegni ai sensi della misura 214 "pagamenti agro ambientali" del PSR 2007-2013. Spesa 6.57 milioni di Euro a carico della UPB DB 11152 del bilancio di previsione 2014;
- D.G.R. n. 29-7255 del 17 marzo 2014 – Regolamento CE 1698 del 2005: programma di sviluppo rurale 2007-2013. Rideterminazione degli importi assegnati ai singoli bandi misura 215. Utilizzo delle disponibilità derivanti dai bandi della Misura 215 "pagamenti per il benessere animale" degli anni 2009, 2011 e 2012;

- D.G.R. n. 8-1304 del 13 aprile 2015 - Reg. (CE)1698/2005 e reg. (UE) 1310/2013: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.Campagna 2015: sostegno delle domande di prosecuzione degli impegni tecnici pluriennali assunti dagli agricoltori ai sensi della misura 214 “Pagamenti agroambientali” e dei regg.pregressi.
- Determinazione di ARPEA n. 63 del 01/04/2014 - PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna 2014. Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni e prolungamento impegno), della Misura 214 azioni: 214.1, 214.2, 214.3 (tipologia 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9 . Misura 215. Misura F Reg. CE 1257/99 (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.);
Misura F attuazione del reg. CEE 2078/92 e s.m.i.

Data apertura e chiusura delle domande.

- Determinazione di ARPEA n. 72 del 16/04/2014 - PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna 2014. Integrazioni alla determinazione di ARPEA n. 63 del 01/04/2014. Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni e prolungamento impegno), della Misura 214 azioni: 214.1, 214.2, 214.3 (tipologia 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9 . Misura 215. Misura F Reg. CE 1257/99 (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.);
Misura F attuazione del reg. CEE 2078/92 e s.m.i.

Data apertura e chiusura delle domande

- D.D. n.378 del 17 aprile 2014; disposizioni applicative per la campagna 2014 riguardanti le domande di proroga o di prosecuzione di impegni relativi alla misura 214 (pagamenti agro ambientali) del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (D.G.R. n. 28-7218 del 10 marzo 2014);
- D.D. n. 379 del 17 aprile 2014; disposizioni applicative per la campagna 2014 riguardanti le domande di aiuto (e di pagamento) della misura 214 (pagamenti agro ambientali) del PSR 2007/2013 della Regione Piemonte ai sensi ai sensi della (D.G.R. n. 28-7218 del 10 marzo 2014) e del Reg. UE 1310 del 2013: azioni 214.1, 214.2, e 214.7.1 collegate alla misura 216 “investimenti non produttivi”;
- D.D. n. 423 del 14 maggio 2014; sostegno allo sviluppo rurale : domande di pagamento di interventi agro ambientali (ai sensi del Reg. CEE 2078 del 92 e del Reg. CE 1257 del 99) approvati dalla Commissione europea prima del 2007.

Disposizioni applicative della campagna 2014, in regime transitorio ai sensi del Reg. UE 1310 del 2013 ;

- Circolare AGEA n. ACIU. 2007.237 del 6 aprile 2007. Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005, campagna 2007;
- Circolare AGEA ACIU.2008.332 del 3 marzo 2008: reg. CE n. 1122/2009 – Applicazione della tolleranza amministrativa e della tolleranza tecnica di misurazione;
- Circolare ACIU.2012.214 del 15/05/2012 - Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità – Anno 2012;
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea
all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/site/component/phocadownload/category/54>;
- Manuale procedure, controlli e sanzioni dell'Arpea all'indirizzo;
<http://www.arpea.piemonte.it/site/component/phocadownload/category/64>
- Manuale procedurale – Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011) all'indirizzo;
<http://www.arpea.piemonte.it/site/component/phocadownload/category/69>

La normativa comunitaria, nazionale e regionale afferente alle Misure 214, F e F1/2078 del 92, non riportata nel suddetto paragrafo la si trova nell'addendum normativa pubblicato sul sito di ARPEA.

N.B: Per quanto non riportato nel presente documento, si rimanda al manuale procedurale Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al titolo I del Reg. UE n.65/2011 e s.m.i.

Premessa:

Il Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il Reg. (CE) 1698/2005 continua però ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014.

Anche il reg. (CE) 1974/2006, sebbene abrogato dal reg. (UE) 807/2014, continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014 (art.19 capo IV del Reg. (UE) 807/2014).

Il Reg. (CE) 1122/2009 e il Reg. (UE) 65/2011 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 43 del Reg. (UE) 640/2014.

Per la campagna 2015, è possibile applicare quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, dal Reg. (CE) 1974/2006 e dal Reg. (UE) 640/2014 e successive modifiche e integrazioni.

I riferimenti al Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio e ai Regg. (CE) 1120/09, 1121/09 e 1122/09 sono sostituiti dai riferimenti al Reg. (UE) 1306/2013 e ai Regg. (UE) 807/2014, 808/2014 e 809/2014.

Per gli impegni assunti sulle misure pluriennali a superficie prima del 31/12/2006 si applicano i regolamenti CEE 2078/92 e ai sensi del Reg. (CE) 1257/99 Mis. F, mentre per i controlli si applicano i Regg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 640/2014, Reg UE 809/2014 e il D.M. prot. N. 180 del 23 gennaio 2015.

Si richiama ai sensi della D.G.R. n. 8-1304 del 13 aprile 2015 che il riconoscimento del finanziamento delle domande di pagamento oggetto delle presenti disposizioni è subordinato all'approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione UE che comprende nelle nuove misure n. 10 e n. 11 (corrispondenti alla misura 214 del PSR 2007-2013) le tabelle con gli importi dei trascinamenti ed alla codecisione di finanziamento comunitario e nazionale;

1 DEFINIZIONI

Si rimanda agli art. 2 del Reg. UE 640 del 2014 e art. 2 del Reg. CE 1698 del 2005 e s.m.i.

2 NOVITÀ PER LE DOMANDE CAMPAGNA 2015

Piano di coltivazione

L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

Clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Demarcazione tra I e II pilastro

Si richiama il divieto di doppio finanziamento delle spese a titolo del fondo di sviluppo rurale rispetto ad altri fondi dell'Unione europea, che comporta riduzioni del premio unitario per ettaro di superficie o per unità di bestiame concedibile dall'azione o intervento secondo i documenti di programmazione di riferimento (PSR 2007-2013, PSR 2000-2006, Programma agroambientale del reg. CEE n. 2078/92) per tenere conto di eventuali pagamenti per le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del reg. (UE) n. 1307/2013, denominate in breve anche "inverdimento" o "greening" ed ai sensi del sostegno accoppiato di cui al Titolo IV del reg. (UE) n. 1307/2013

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni di cui al presente documento si applicano alle domande di pagamento-prosecuzione impegni relative alle Misure ed Azioni connesse alla superficie e alle Misure ed Azioni connesse agli animali di cui al Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.

Misura 214 pagamenti agroambientali (ad esclusione dell'art. 39 -par. V - reg.(CE) n°1698/05 e s.m.i. relativo alla conservazione delle risorse genetiche);

Azioni:

214.1 "applicazione di tecniche di produzione integrata"

- 214.2 “applicazione di tecniche di produzione biologica”
- 214.3 “incremento del carbonio organico del suolo” (Tipologie 1 e 2)
- 214.4 “conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti”
- 214.6/1 “sistemi pascolivi estensivi”
- 214.6/2 “sistemi pascolivi estensivi gestiti con piano pastorale aziendale”
- 214.7/1 “conservazione di elementi naturali formi dell’agrosistema”
- 214.7/2 “coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica”,
derivante da trasformazione di impegno
- 214.7/3 “fasce tampone inerbite”, derivante da trasformazione di
impegno
- 214.8/1 “Conservazione di razze locali minacciate di abbandono”
- 214.9 “Interventi a favore della biodiversità nelle risaie”

Misure derivanti da vecchia Programmazione:

- Misura F Reg. CE 1257/99 (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.);
- Misura F “Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione” del programma agroambientale di attuazione del reg. CEE 2078/92 e s.m.i.

4 BENEFICIARI-MISURE E AZIONI

Misura 214 (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2011 con l’adesione al bando approvato con D.D. n. 353 del 27.04.2011, relativo alle azioni 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1 e 214.9. Per tali beneficiari il 2015 rappresenta il 5° anno di impegno;
- giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2011 con l’adesione al bando approvato con D.D. n. 355 del 27.04.2011, relativo alle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4; 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9. Per tali beneficiari, il 2015 rappresenta il 5° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2012 con l’adesione al bando approvato con D.D. n. 422 del 4 maggio 2012 relativo alle azioni 214.7/1,

214.7/2, 214.7/3 e 214.8/1. Per tali beneficiari il 2015 rappresenta il 4° anno di impegno;

- giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2012 con l'adesione al bando approvato con D.D. n. 422 del 4 maggio 2012, relativo alle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4; 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9. Per tali beneficiari, il 2015 rappresenta il 4° anno di impegno;
- giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2013 con l'adesione al bando approvato con D.D. n. 391 del 7 maggio 2013, relativo alle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4; 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9. Per tali beneficiari, il 2015 rappresenta il 3° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che hanno presentato domanda di aiuto per la misura 216 ai sensi della D.D. n. 771 del 14/08/2012 e s.m.i. e proseguono gli impegni assunti nel 2013 con l'adesione al bando approvato con D.D. n. 391 del 7 maggio 2013 relativo alle azioni 214.7/1, 214.1 e 214.2. Per tali beneficiari il 2015 rappresenta il 3° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che hanno presentato domanda di aiuto per la misura 216 ai sensi della D.D. n. 771 del 14/08/2012 e s.m.i. e proseguono gli impegni assunti nel 2014 con l'adesione al bando approvato con D.D. n. 379 del 17 aprile 2014 relativo alle azioni 214.7/1, 214.1 e 214.2. Per tali beneficiari il 2015 rappresenta il 2° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che nell'anno 2015 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione le azioni di cui ai trattini precedenti.

Si precisa che ai sensi della D.G.R. n.8-1304. Del 13 aprile 2015, il finanziamento delle domande presentate per la campagna 2015 afferenti alle azioni della Misura 214 di cui ai trattini precedenti, è subordinato all'approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione UE.

Misura F “ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione” (Reg. CEE 2078/92 e s.m.i.)

- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel periodo 1995-1999 ai sensi dell'intervento F "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione" del programma agroambientale di attuazione del reg. CEE 2078/92;
- imprenditori agricoli che subentrano a precedenti titolari di domande appartenenti alle categorie di cui al trattino precedente.

Misura F (Reg. CE 1257/99 e s.m.i.)

- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti a partire dal 2001 ai sensi dell'azione decennale F7 "Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;
- imprenditori agricoli che subentrano a precedenti titolari di domande appartenenti alle categorie di cui ai trattini precedenti.

5 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Costituisce presupposto imprescindibile alla presentazione delle domande, l'iscrizione all'Anagrafe agricola unica e la costituzione del fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato. I CAA che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte svolgono tale servizio a titolo gratuito.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>.

6 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

I dati e le dichiarazioni sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda è predisposta in coerenza con il reg. 1306/2013 (art. dal 67 al 73) e si basa anche sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda. Le domande devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 48 del reg. CE n. 1974/06 e s.m.i.).

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni (**come allegate alle presenti istruzioni**) che il richiedente deve sottoscrivere, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti dall'azione e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di impegno.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

7 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

7.1 Gestione informatica delle domande di pagamento

Le domande di cui alle presenti istruzioni, devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

7.2 Modalità di compilazione delle domande online

Le domande devono essere compilate e presentate utilizzando la seguente modalità:

Le aziende che hanno una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di pagamento:

- a) tramite l'ufficio CAA detentore del fascicolo.
- b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione online disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione.

Fatto richiesta e ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2007-2013" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/

La registrazione può essere effettuata dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/sistp_gestamm.htm, cliccando sul link "Registrazione aziende e privati".

Nel caso di cui alla lettera a) le domande debitamente sottoscritte in cartaceo devono essere detenute presso il CAA competente e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa a seguito di specifica richiesta.

Affinché l'agricoltore sia consapevole degli impegni intrapresi deve essere in possesso di copia della domanda sottoscritta.

Nel caso di cui alla lettera b) le domande cartacee sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità devono pervenire all'Ente delegato competente per territorio.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) le domande devono essere trasmesse in modo telematico nella versione definitiva entro i termini riportati al punto 8 del presente documento.

7.3 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio

Le domande devono essere trasmesse all'Ente delegato nel cui territorio ricade:

- la maggior parte della superficie oggetto di impegno nel caso delle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologia 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3 e 214.9;
- il centro aziendale (U.T.E. principale) nel caso dell'azione 214.8/1 e 215.

L'elenco degli Enti preposti al ricevimento e all'istruttoria delle istanze è riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente documento.

8 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale; è la prima domanda di pagamento presentata per la campagna 2015;
- Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Domanda di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) 809/2014, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 "La domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o un'altra dichiarazione o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri di cui al paragrafo precedente riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

8.1 COMUNICAZIONI CARTACEE

- Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione);

9 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia Programmazione:

Per le Misure di seguito elencate:

- ✓ **Misura F** “Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione” del programma agroambientale di attuazione del reg. CEE 2078/92;
- ✓ **Misura F** Reg. CE 1257/99 e s.m.i. (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.);
- ✓ **Misura 214.8.1 Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.;**

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna 2015 sono fissati come di seguito:

- a) **domande iniziali: entro le ore 23:59:59 del giorno 9 giugno 2015;**
 - b) **domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: entro le ore 23:59:59 del giorno 9 giugno **2015;**
 - c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, verrà successivamente comunicato il termine ultimo per la presentazione:
- Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2015 sono irricevibili.

9.2 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla Programmazione 2007/2013:

Per le Misure di seguito elencate:

- ✓ **Misura 214** pagamenti agroambientali (ad esclusione dell'art. 39 -par. V - reg.(CE) n°1698/05 e s.m.i. relativo alla conservazione delle risorse genetiche e delle Misure ad animale “Misura 214.8.1);

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna 2015 sono fissati come di seguito:

- a) **domande iniziali: entro le ore 23:59:59 del giorno 15 maggio 2015** (art. 13 del reg. UE 809/2014).
- b) **domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: entro le ore 23:59:59 del giorno 1 **giugno 2015;**

c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, verrà successivamente comunicato il termine ultimo per la presentazione:

9.3 Termini di presentazione per le Comunicazioni di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione)

Il termine per la presentazione della Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione) è fissato al 9 giugno 2015.

10 DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. UE 809/2014

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni e/o modifiche che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.
- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale; sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Si evidenzia che in caso di impegni pluriennali le superfici oggetto di impegno non possono essere sostituite con altre, ancorchè disponibili, salvo nei casi specificamente previsti dal Programma di Sviluppo Rurale.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

11 DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, si sottolinea che:

Una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

I ritiri di cui all'articolo 3 del Reg. UE 809/2014 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- aggiornamento consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;
- revoca parziale e/o totale degli impegni aggiuntivi;

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

12 COMUNICAZIONE DI RECESSO DAGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 46 DEL REG. (CE) 1974/2006 (CLAUSOLA DI REVISIONE)

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006, è possibile rinunciare all'impegno, assunto ai sensi degli artt. 39 e 40 del reg. 1698/2005, a seguito della mancata accettazione della variazione degli impegni dovuta alle modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al

periodo di programmazione 2014-2020, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

La presentazione della domanda di pagamento esclude la possibilità di recesso dall'impegno ai sensi dell'art. 46 del Re. CE 1974/2006.

13 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA CONFERMA DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007/2013:

Ai sensi dell'art. 13, del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine (entro le ore 23:59:59 del giorno 9 giugno 2015), di cui al presente bando, previsto al 15 maggio. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 " oltre il termine del 1 giugno 2015 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino alle ore 23:59:59 del 9 giugno 2015.

Le suddette domande iniziali e/o di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2015 vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, **sono irricevibili**.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica si cumulano.

Le domande di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all'agricoltore **sono irricevibili**.

14 ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Le Amministrazioni provinciali e/o le Comunità montane provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione degli elenchi di liquidazione. Esse potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

Per quanto non riportato nei capitoli successivi al presente, si rimanda ai manuali procedurali di ARPEA.

14.1 Principi generali dei controlli

I controlli amministrativi e i controlli in loco sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia;

- A) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- B) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- C) I criteri e le norme in materia di condizionalità;

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

L'art. 59 del Reg. UE 1306/2013 riporta che salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

14.1.1 Controlli amministrativi

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (titolo V, Capo II).

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal del Reg. (UE) n. 809/2014. In particolare i controlli amministrativi sono attuati, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del summenzionato regolamento.

L'Articolo 28 Reg. 809 del 2014 prevede che i controlli amministrativi di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1306/2013, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda di aiuto e/o di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

Per i regimi di aiuto per animale e le misure di sostegno connesse agli animali gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni, per verificare l'osservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, a condizione che il servizio, l'ente o l'organizzazione in questione risponda a norme sufficienti ai fini del controllo di tale conformità.

Ai sensi Articolo 29 Reg. 809 del 2014 è previsto, se del caso, che i controlli amministrativi comprendano le verifiche incrociate.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le constatazioni effettuate nell'ambito dei controlli sulla conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi relativi ai regimi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o al sostegno delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato siano oggetto di una comunicazione incrociata all'autorità competente responsabile dell'erogazione del pagamento corrispondente

Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

L'Art. 67 del reg. UE 1306 del 2013 prevede che in ogni Stato membro sia istituito è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo "sistema integrato" (SIGC).

Ai sensi dell'art. 68 del reg. UE 1306 del 2013, il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

- a. Una banca dati informatizzata;
- b. Un sistema di identificazione delle particelle agricole;
- c. Un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto;
- d. Domande di aiuto e domande di pagamento;
- e. Un sistema integrato di controllo;

- f. un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2 Reg. 1306 del 2013, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento.

14.1.2 Controlli in loco

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e/o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa unionale. Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario. Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 Reg. 809 del 2014.

Qualora siano richieste visite aggiuntive per terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico, il numero di tali visite aggiuntive riguarda nel 50 % dei casi lo stesso beneficiario, selezionato sulla base del rischio, e per il restante 50 % dei casi beneficiari diversi selezionati in aggiunta. I beneficiari aggiuntivi sono selezionati in modo casuale dall'insieme dei beneficiari che dispongono di terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico e le visite possono essere limitate alle superfici dichiarate come terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale.

Ove siano necessarie visite aggiuntive, l'articolo 25 del reg. 809/2014 "preavviso dei controlli in loco" si applica a ciascuna di esse.

Relativamente agli elementi del controllo in loco si rimanda all'art. 37 e 39 del Reg. UE 809 del 2014.

Gli articoli 38 e 40 del Reg. UE 809/2014 contemplano la misurazione della superficie.

14.1.3 Controlli in loco a carico delle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali

I controlli in loco verificano che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi siano soddisfatti e riguardano tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali da controllare.

I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell'azienda per i quali sono state presentate domande di aiuto e/o domande di pagamento e, se del caso, il numero di animali potenzialmente ammissibili («animale potenzialmente ammissibile», un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione) corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e al numero di animali comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

I controlli in loco verificano inoltre:

- a) l'esattezza e la coerenza dei dati contenuti nel registro e delle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto, in relazione agli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;
- b) che i bovini o gli ovini/i caprini siano identificati per mezzo di marchi auricolari o altri mezzi di identificazione, corredati, se del caso, dei passaporti degli animali o dei documenti di trasporto, e che siano iscritti nel registro e siano stati comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

Le verifiche di cui al primo comma, lettera b), possono essere effettuate su un campione casuale. Se il controllo del suddetto campione rivela un'inadempienza, tutti gli animali sono sottoposti a controllo o sono estrapolate conclusioni dal campione

14.1.4 Estrazione del campione per le domande

Sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 avviene la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

L'OP predispone le procedure informatiche per consentire di inserire nel campione delle aziende individuato, anche ulteriori singole aziende da controllare, sulla base di specifiche esigenze segnalate dagli uffici istruttori.

La procedura di selezione del campione consente di attivare da subito le fasi di fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.

➤ Rispetto della percentuale minima

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza degli OD, una volta completati tali controlli, l'OP procede ad effettuare le seguenti attività:

- ✓ verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;
- ✓ qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.

➤ Aumento dei controlli

L'art. 35 del Reg. 809 del 2014 prevede qualora i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una Regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.

14.2 Controllo a riguardo della condizionalità

Al pari degli aiuti diretti (I° pilastro) anche l'erogazione dei premi per le misure a superficie dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2007-2013 si applicano i criteri di condizionalità di cui al Titolo VI capo I del Reg. (CE) 1306/2013, nonché le disposizioni specifiche del Reg. (UE) 809/2014.

Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2000-2006, per le quali vige l'obbligo del solo rispetto della buona pratica agricola normale (BPAn), a norma del regolamento (CE) n. 1257/99 e s.m.i e del Reg. CE n. 817/04, continua ad applicarsi tale baseline (BPAn), salvo il disposto di cui all'articolo 11 del regolamento n. 1320/2006 e s.m.i. in caso di trasformazione dell'impegno o di azioni specifiche, nel qual caso si applicano le nuove regole di condizionalità.

Il controllo sul rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci (baseline) riguarderà l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni agroambientali sarà verificato in riferimento alle superfici e/o alle unità di bestiame interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto ove necessario della situazione complessiva dell'azienda.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal DM 23/01/2015 n. 180.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. (UE) 1306/2013.

14.3 . Esclusioni dal pagamento per situazioni irregolari previste dal par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013

Gli aiuti di cui alle misure del PSR sono concessi a beneficiari che soddisfino le condizioni di cui alle pertinenti norme nazionali in materia di aiuti pubblici, nonché le disposizioni comunitarie relative allo sviluppo rurale.

15. CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 16, 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del regolamento. (UE) n. 640/2014.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superfici e per le misure ad animale.

15.1 Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19 del Reg. UE 640/2014 – Misure connesse alla Superficie

Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole relative alle superfici di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie e/o del sostegno nell'ambito delle misure di sostegno per superficie che gli spettano per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

La sanzione calcolata conformemente al primo comma è ridotta dell'importo dell'eventuale sanzione amministrativa applicata a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 reg. 640 del 2014.

L'art. 17 del Reg. UE 640 del 2014 prevede i seguenti gruppi di colture:

- a) le superfici dichiarate ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base o ai fini del beneficio del regime di pagamento unico per superficie;
- b) un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di ognuno degli altri regimi di aiuto o misura di sostegno per superficie (sono: le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata) che sono soggette a un diverso tasso di aiuto;
- c) le superfici dichiarate nella rubrica "altri usi"

Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di più di un regime di aiuti o misure di sostegno per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi o misure di sostegno.

Per le domande di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto e/o di pagamento, ai fini del calcolo dell'aiuto è utilizzata la superficie dichiarata (paragrafo 5 del reg. UE 640/2014).

Fatte salve le sanzioni amministrative previste all'articolo 19 Reg. 640 del 2014, per le domande di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connesse alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 Reg. UE 640/2014, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture (paragrafo 6 del reg. UE 640/2014).

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 Reg. UE 640/2014.

Il paragrafo sopra riportato non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Art. 19 del Reg. UE 640/2014

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (gruppo di coltura ai sensi dell'art. 17 paragrafo 1 del reg. UE 640/2014)		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In corcondanza	(0% - 3%) E al massimo 2Ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 19 par. 1 Reg. UE n. 640/2014)
In tolleranza	(0% - 3%) e > 2Ha oppure (>3%- <=20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 19 par. 1 Reg. UE 640/2014)

Fuori Tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 19 par. 1 comma 2, Reg. UE n. 640/2014)
Fuori Tolleranza Assoluta	Oltre il 50%	Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 18 reg. UE 640/2014 (articolo 19 paragrafo 2 Reg. UE 640/2014) .

Determinazione della percentuale di difformità:

Percentuale di difformità riscontrata = $(SD - SA)/SA * 100$

SD = Superficie dichiarata dal richiedente;

SA = Superficie accertata a controllo;

L'art. 19 paragrafo 3 Reg. UE 640/2014 prevede che l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 19 Reg. UE 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

15.2 Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del reg. UE 640/2014 – Misure connesse agli animali.

Per quanto riguarda il controllo sulle misure connesse agli animali, i controlli in loco sono eseguiti a norma dell'articolo 30 e 31 del reg. UE 640/2014.

La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell'art. 31 del reg. UE 640/2014.

Non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento.

Gli animali presenti nell'azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto o di sostegno. Gli animali identificati possono essere sostituiti senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto o del sostegno richiesto a condizione che l'autorità competente non abbia già informato il beneficiario di inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto o di pagamento o non gli abbia già comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco.

Fermo restando l'articolo 31 del reg. UE 640/2014, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati.

Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) un bovino presente nell'azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell'articolo 3, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- b) se un solo bovino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco;
- c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti per gli animali, l'animale in questione è considerato non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente;

Un capo ovino o caprino presente nell'azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Reg. UE 640/2014		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	al Massimo 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art 31 par. 1 del Reg. UE 640/2014: riduzione pari alla percentuale determinata ai sensi dell'art 31 par.3 del Reg. UE 640/2014. Per determinare la percentuale, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali, per il quale sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o per tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o pagamento relativa all'anno di domanda considerato.
In tolleranza	[0%-<=10%] e > 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art 31 par. 2 lettera a) del Reg. UE 640/2014: riduzione di una percentuale da determinare a norma del par. 3 art. 31 del Reg. UE 640/2014. Per determinare la percentuale, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali, per il quale sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o per tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o pagamento relativa all'anno di domanda considerato.
In tolleranza	>10% fino al 20% e > 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art. 31 par. 2 lett. b) del Reg. UE 640/2014: riduzione pari a due volte la percentuale determinata ai sensi dell'art. 31 par. 3 del Reg. UE 640/2014. Per determinare la percentuale, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali, per il quale sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o per tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o pagamento relativa all'anno di domanda considerato.
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Ai sensi dell'art. 31 paragrafo 2 del reg. UE 640/2014 Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 20 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l'interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3 reg. UE 640/2014, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l'anno di domanda considerato
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Ai sensi dell'art. 31 paragrafo 2 del Reg. UE 640/2014 se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l'interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l'anno di domanda considerato. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla

		differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.
--	--	---

L'art. 32 reg. UE 640/2014 riporta che le sanzioni amministrative previste all'articolo 31 Reg. UE 640/2014 non si applicano nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di adempiere i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi a causa dell'impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, purché ne abbia informato per iscritto l'autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono riconoscere come circostanza naturale che ha un impatto sulla mandria o sul gregge:

- a) il decesso di un animale a seguito di una malattia, oppure
- b) il decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità del beneficiari

Per quanto riguarda i bovini dichiarati, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata dei bovini commessi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento si applica l'articolo 15 Reg. 640 del 2014 che riporta : (deroga all'applicazione di sanzioni amministrative:

15.2.1 Dichiarazione difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini

L'art. 17 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. e l'art. 18 del D.M. del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" prevedono che ai fini e per gli effetti degli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 640/2014, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di seguito riportata;

Specie animali	UBA per capo
Altri suini	0,3
Altro pollame	0,03
Cunicoli	0,02

Per gli animali non elencati nella tabella sopra riportata si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalla Regione nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e nelle relative disposizioni attuative.

Per quanto concerne le percentuali di riduzione, si applicano quelle disposte dall'art. 31 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014.

15.3 Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 35 del reg. UE 640/2014.

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato. L'art. 35 del reg. UE 640/2014:

- 1) Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità
- 2) Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti;
 - a) impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; oppure
 - b) se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.
- 3) Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno di cui al paragrafo 2.

La gravità dell'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

- 4) In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche fondate sui criteri di cui al paragrafo 3 si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.
- 5) Qualora in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al paragrafo 3 sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
- 6) Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
- 7) Se le revoche e le sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

L'art. 36 del reg. UE 640 del 2014 prevede che L'OP può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall'OP non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. Gli Stati membri possono inoltre

stabilire periodi massimi di sospensione più brevi, a seconda della tipologia delle operazioni e degli effetti dell'inadempienza in questione.

L'OP può sospendere il sostegno soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.

Le sanzioni amministrative sopra menzionate non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l'autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal Decreto MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale." Tale D.M. riporta all'art. 27 che a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» e successive modifiche ed integrazioni e' abrogato, con l'eccezione del capo III e delle corrispondenti norme applicative regionali per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013.

Il sopraccitato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. stabilisce che le Regioni e Province Autonome (ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR), tra l'altro, sentito l'Organismo pagatore competente ed in conformità ai documenti di programmazione approvati, individuano con propri provvedimenti, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale, le fattispecie di violazioni di impegni.

La Regione Piemonte con la D.G.R. n. 80-9406 del 01/08/2008 (e relativo allegato) ha stabilito i criteri generali per l'applicazione del menzionato Decreto ministeriale al Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e ha demandato a successivi atti

l'individuazione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni riguardanti le misure di sviluppo rurale.

La suddetta D.G.R. è stata modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20/10/2008 e abrogata dalla D.G.R. n. 28-4503 del 27 giugno 2012.

L'Autorità di Gestione ha definito gli impegni, le violazioni e le relative riduzioni ed esclusioni adottando i seguenti provvedimenti:

- ✓ D.G.R. n. 14-784 dell'11/10/2010 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R. n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2;
- D.D. n. 1162 del 24 dicembre 2008 Azioni 214.1-214.2-214.8/1;
- D.D. n. 1380 del 29 dicembre 2009 Azioni 214.3/1-214.3/2-214.4-214.6/1-214.9;
- D.D. n. 1228 del 4/11/2010 – modificazioni ed integrazioni al sistema di riduzioni ed esclusioni dai pagamenti di cui alla D.D. n. 1380 del 29/12/2009 per mancato rispetto degli impegni tecnici: azioni 214.6.1 e 214.6.2;
- D.D. n. 1675 del 30/12/2010 - OGGETTO: PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006.
- D.D. N. 1461 del 30 Dicembre 2011 – PSR 2007-2013 Misura 214 (pagamenti agro ambientali). D.G.R. n. 80-9406 del 01 agosto 2008 e s.m.i. Modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24 Dicembre 2008, n. 1380 del 29 Dicembre 2009 e s.m.i. e n. 1675 del 30 Dicembre 2010, in riferimento alle riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili in caso di violazioni di impegni agro ambientali;
- D.D. n. 510 del 13 Giugno 2013: PSR 2007/2013 della Regione Piemonte - Misura 214 "Pagamenti agro ambientali" azione 214.6.1 sistemi pascolivi estensivi avente impegni quinquennali. Siccità verificatesi nell'estate 2012 - regime speciale della penalità riguardante l'impegno tecnico "durata del pascolamento";
- D.D. n. 729 del 12 agosto 2013: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte pagamenti agro ambientali. Azione 214.6.2 "sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano Pastorale Aziendale (PPA)". Integrazione del sistema di riduzioni ed esclusioni di cui alla D.D. n. 1228 del 4/11/2010;

PSR 2000-2006

L'art. 26 - "norme di rinvio" - del D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 Alle violazioni di misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a pagamenti ammessi o a domande ammesse prima del 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CE) 2078/92 e 1257/99, continuano ad applicarsi:

- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92;
- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002 - Disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga.
- ✓ le corrispondenti norme applicative regionali.

Tali disposizioni non si applicano nei casi in cui siano previste, per impegni pluriennali, specifiche clausole di adeguamento alle nuove disposizioni disciplinate dal regolamento (UE) n. 1305/2013 o nel caso in cui l'applicazione del presente decreto risulti più favorevole al beneficiario.

Si riportano le norme applicative regionali afferenti alla vecchia Programmazione (PSR 2000-2006) per le Misure presenti per la campagna 2009.

- Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n. 152 del 21 luglio 2004 Misura F Azioni F1-F2-F3-F4-F6-F7-F9;
- Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n. 90 del 1 giugno 2005 Azioni F1 ed F2: classificazione inadempienze e sanzioni riguardanti la verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci - Azione F7: modificazioni verbale di controllo allegato alla D. D. n. 152 del 21/7/2004;
- Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n. 279 del 21/11/2005 Applicazione delle norme di buona pratica agricola - Classificazione delle inadempienze e relative riduzioni di premio - Modificazione della Determinazione Dirigenziale n. 152 del 21 luglio 2004;

- D.G.R. n. 7-25585 del 7/10/1998 – Programma agro ambientale Regionale di attuazione del Reg. (CEE) 2078/92: adeguamenti al Decreto Ministeriale n. 159 del 27/3/98.
- Determinazione Dirigenziale n. 197 del 29 luglio 1999 – modalità applicative del D.M. N. 159/98 e della D.G.R. n. 7-25585 del 07/10/1998 – schede relative all'esecuzione dei controlli in loco per la verifica degli adempimenti degli agricoltori.
- D.D. n. 1675 del 30/12/2010 - OGGETTO: PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006.

16 CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI

L'articolo 6 del Reg. UE 809/2014 prevede L'ordine delle riduzioni, dei rifiuti, delle revoche e delle sanzioni per ciascun regime di pagamento diretto o ciascuna misura di sviluppo rurale.

17 RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti. Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Le Province e le Comunità Montane comunicano ai beneficiari l'Autorità competente a ricevere ricorso contro i provvedimenti da esse emanati.

Pertanto avverso i provvedimenti di decadenza e recupero emanati dall'Amministrazione

competente sono esperibili:

- a tutela delle posizioni di interesse legittimo alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

a tutela delle posizioni di diritto soggettivo ricorso innanzi al Giudice Ordinario

18 ALLEGATO N. 1

ENTE DELEGATO		Indirizzo	CAP	Comune	prov.
Provincia	ALESSANDRIA	Via dei Guasco 1	15100	ALESSANDRIA	AL
Provincia	ASTI	Piazza S. Martino 11	14100	ASTI	AT
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13900	BIELLA	BI
Provincia	CUNEO	Corso Nizza, 21	12100	CUNEO	CN
Provincia	NOVARA	C.so Cavalotti, 31	28100	NOVARA	NO
Città Metropolitana di Torino	TORINO	Corso Inghilterra,7/9	10138	TORINO	TO
Provincia	VERBANO CUSIO OSSOLA	Via dell'industria, 25	28924	VERBANIA	VB
Provincia	VERCELLI	Via Pirandello 8	13100	VERCELLI	VC
Comunità Montana	TERRE DEL GIAROLO	P.zza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
Comunità Montana	APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO	Via Roma 20	15010	PONZONE	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA - VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCCAVERANO	AT
Comunità Montana	VALLE SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALBI BIELLESI	Via Bassetti, 1	13866	CASAPINTA	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	Via B. Galliani, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLI DEL MONVISO	Via S. Croce, 4	12034	PAESANA	CN
Comunità Montana	VALLE GRANA E MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
Comunità Montana	ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE	Case Rosse,1 Loc. S.Bernardino	12073	CEVA	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA	Piazza Oberto, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
Comunità Montana	DELLE ALPI DEL MARE	Piazza Regina Margherita, 27	12017	ROBILANTE	CN
Comunità Montana	DUE LAGHI, CUSIO-MOTTARONE E VAL STRONA	Via DE Angeli 35/A -	28887	OMEGNA	VB
Comunità Montana	VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	Frazione Fè, 2	10070	CERES	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	Corso Ogliani, 9	10080	RIVARA	TO

Comunità Montana	VALLI ORCO E SOANA	Via Torino, 17	10080	LOCANA	TO
Comunità Montana	DEL PINEROLESE	Via Roma, 22	10063	PEROSA ARGENTINA	TO
Comunità Montana	DELLE VALLI DELL'OSSOLA	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VCO
Comunità Montana	DEL VERBANO	Via per Unchio 13	28814	CAMBIASCA	VB
Comunità Montana	VALSESIA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO	VC